

Pubblicato il 20/04/2017

N. 00846/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00475/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 475 del 2017, proposto da:

Gestione Impianti Autonomi Petroli S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Borrrometi, con domicilio eletto presso
il suo studio in Modica, via Resistenza Partigiana, 19;

contro

Comune di Viagrande non costituito in giudizio;

nei confronti di

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Alle Attivita' Produttive, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello
Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

*previa sospensione ex art. 55 c.p.a. dell'ordine di cessazione dell'attività emesso dal Comune di
Viagrande, in persona del Responsabile dell'Ufficio SUAP dott.ssa Stefania Missale e del Re-
sponsabile dell'Area ing. Andrea Giudice, con il provvedimento n. prot. 17127 del 23.12.2017
e notificato il 27.12.2016 alla ricorrente, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Alle Attivita' Produttive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO quanto segue:

- che ai fini del decidere sulla richiesta cautelare di cui alla controversia, si appalesa necessario procedere ad una verifica, previa acquisizione dei relativi atti e documenti, volta ad accertare se :

<< con riferimento al Decreto dell'Assessore per le attivita' produttive del 19.6.16, pubblicato nella GURS n. 32 del 22-7-16 (art. 18 comma 3), l'impianto in questione possa essere considerato o meno compatibile con le disposizioni dello stesso decreto in quanto rientrante nella fattispecie di cui al punto b del decreto del 31-10-01 "impianti privi di sede propria per i quali il riforamento avviene nella sede stradale" >>.

- che tale accertamento dovrà essere effettuato dal Direttore della Direzione Urbanistica e Gestione del territorio-Decoro Urbano del Comune di Catania (o Ingegnere facente parte dell'Ufficio dallo stesso delegato);

- che il verificatore dovrà effettuare l'accertamento indicato nel rispetto del contraddittorio delle parti;

- che all'uopo, dovrà dare notizia, almeno cinque giorni prima, alle parti del giudizio del giorno, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni;

-che la relazione conclusiva dovrà essere depositata, secondo le regole del PAT, processo amministrativo telematico (art. 9 del Decreto del PCM del 16-2-16 n. 40) nella Segreteria del Tribunale (Sezione II) nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione;

- che al verificatore spetterà un compenso per l'espletamento dell'incarico che sarà liquidato, previa apposita istanza, con separato provvedimento, salva regolazione delle spese con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda),

dispone effettuarsi la verifica indicata in motivazione. Rinvia la causa alla Camera di Consiglio del 20 settembre 2017.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente, Estensore

Agnese Anna Barone, Consigliere

Francesco Elefante, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO